



COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE



CINQUE TERRE
PROVINCIA DI LA SPEZIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 DEL 29-06-2024	OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024
-------------------------	---

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **ventinove** del mese di **giugno**, alle ore **11:44**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore **11:30, in seduta pubblica**, di **Prima** convocazione, sessione **Straordinaria**.
All'appello nominale risultano presenti:

NOMINATIVO

Francesco Sassarini
Marco Gaione
Alessandro Rossignoli
Alessandro Raggi
Denis Delmedico
Federica Maggiani
Matteo Fossani
Eliseo Valente
Pierluigi Chiassoni
MICHELA DE SIMONI
GIANNI SAPORITI

PRESENTE ASSENTE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Consiglieri assegnati n. 11 compreso il Sindaco; in carica n. 11 compreso il Sindaco; presenti n. 11
assenti n. 0;

RISULTA CHE GLI INTERVENUTI SONO IN NUMERO LEGALE

- Presiede il Sig. Francesco Sassarini, in qualità di Sindaco;
- Partecipa con funzioni di Segretario il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Ilenia Galeazzi;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

DATO ATTO CHE, come previsto da "Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive, videoconferenza da remoto, pubblicazione e trasmissione delle sedute del Consiglio comunale e della Giunta comunale, nonché delle Commissioni e attività istruttorie degli Uffici", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 20/07/2020, lo svolgimento della presente seduta avviene sia in modalità telematica da remoto, sia in presenza.

FRANCESCO SASSARINI presente presso la sede comunale e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico

MARCO GAIONE presente presso la sede comunale e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico

ALESSANDRO ROSSIGNOLI presente presso la sede comunale e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico

ALESSANDRO RAGGI presente presso la sede comunale e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico

DENIS DELMEDICO presente presso la sede comunale e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico

FEDERICA MAGGIANI presente presso la sede comunale e collegata a mezzo videocamera e dispositivo informatico

MATTEO FOSSANI presente presso la sede comunale e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico

ELISEO VALENTE presente presso la sede comunale e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico

PIERLUIGI CHIASSONI presente presso la sede comunale e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico

MICHELA DE SIMONI collegata a mezzo videocamera e dispositivo informatico

GIANNI SAPORITI presente presso la sede comunale e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico

Il Vice Segretario Comunale Dott.ssa ILENIA GALEAZZI è presente presso sede comunale e collegata a mezzo videocamera e dispositivo informatico.

Si dà atto che la piattaforma telematica permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Sindaco e del Segretario, ciascuno per le rispettive competenze, e che i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione, di percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti e di intervenire nella discussione. Si dà atto inoltre che la piattaforma informatica prescelta consente a cittadini/utenti terzi esterni di assistere in diretta alla seduta telematica da remoto, secondo specifiche istruzioni tecniche pubblicate sul sito internet istituzionale in homepage unitamente all'avviso di convocazione della seduta. La seduta viene trasmessa in tempo reale sul canale Youtube e il video della seduta può essere seguito in diretta anche attraverso il link sul sito internet istituzionale e attraverso la pagina Facebook del Comune, i canali Telegram e WhatsApp dell'Ente.

I componenti partecipanti alla seduta sono dotati di collegamento internet che assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, quindi si procede al regolare svolgimento della seduta. La registrazione audio-video verrà conservata agli atti d'ufficio.

Il Sindaco illustra relativamente all'approvazione delle tariffe sulla tassa dei rifiuti ricordando che si tratta di approvare scelte eredita dalla precedente Amministrazione sulle quali non è possibile fare alcun tipo di variazione.

Interviene il Consigliere di minoranza Pierluigi Chiassoni il quale illustra che dal documento PEF (Piano Economico – Finanziario) risulta un aumento del 6% delle tariffe per l'anno 2024 e del 6% per l'anno 2025 stabilito unilateralmente per tenere conto del tasso di inflazione e dell'aumento dei costi.

Il Consigliere Chiassoni ricorda che l'Amministrazione precedente aveva stanziato una parte dell'imposta di soggiorno, circa 72.400 euro, per abbattere il fabbisogno complessivo. L'auspicio della minoranza è che si prosegua su questa linea che, quando ci sarà l'approvazione del bilancio di previsione, si pensi ad espandere il più possibile la parte di imposta di soggiorno destinata all'abbattimento dell'imposta Tari che va a beneficio di tutti, in quanto è un abbattimento lineare per tutti gli utenti: residenti e non residenti, utenze domestiche e non domestiche.

Il Sindaco ringrazia il Consigliere Chiassoni per l'intervento e conferma la volontà dell'attuale Amministrazione di intervenire per l'abbattimento della Tari in quanto era anche un punto previsto nel programma elettorale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- ai sensi del citato art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), il decreto del Ministero dell'Interno del 22/12/2023 ha differito al 15/03/2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 1 comma 639 della legge n° 147/2013 e ss.mm.ii. ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dalla Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI);
- il successivo comma 641, stabilisce che "*Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani*";
- il comma 651 tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.4.1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- Le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della L. n. 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ivi compresi anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003, con esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- il comma 660 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 prevede che il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659; la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
- il comma 682 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 stabilisce che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC concernente, per quanto riguarda la TARI, i criteri di determinazione delle tariffe, la

classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni basate sulla capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'ISEE, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali a cui applicare percentuali di riduzione delle superfici produttive di rifiuti;

- Dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti, è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. n.248/2007;
- Dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il corrispettivo raccolta differenziata;
- Le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Preso atto che il comma 738 dell'art. 1 della Legge 160/2019 stabilisce che a decorrere dall'anno 2020 le disposizioni che disciplinavano i tributi IMU e TASI, quali componenti della IUC, sono state abrogate, fatta salva la disciplina del tributo TARI, prevista dai co. 641 e ss. della sopracitata Legge;

Dato atto che:

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, stabilisce che *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”, siano assegnate all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati”, precisando che tali funzioni siano attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/1995”;*
- la lettera f) del citato comma 527 attribuisce all'Autorità la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga”;*
- con la deliberazione 443/2019/R/RIF, integrata dalla deliberazione 57/2020/R/RIF, l'ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i *“criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il primo periodo regolatorio “2018-2021”;*

Richiamate:

- la deliberazione ARERA n. 57 del 03/03/2020 contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- la deliberazione n. 158/2020/R/RIF del 05-05-2020 con la quale sono state disposte *“Misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da virus Covid-19”;*
- la deliberazione dell'Autorità n. 493/2020/R/RIF la quale reca aggiornamenti al MTR (ai fini della predisposizione del PEF per l'anno 2021), con particolare riferimento all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/RIF, nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la determinazione n. 02/DRIF/2021, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;
- la deliberazione dell'Autorità n. 363/2021/R/Rif ad oggetto *“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;*
- la deliberazione dell'Autorità n. 389/2023/R/Rif ad oggetto *“Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (mtr-2);*

Tenuto conto che le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

Richiamato l'art. 1, comma 683, della legge n° 147/2013 il quale dispone che il Consiglio Comunale deve approvare entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità

al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/05/2022 con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario per la gestione dei rifiuti urbani per il Comune di Monterosso al Mare – 2022/2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/04/2023 con la quale sono state approvate le tariffe TARI 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. ~~23~~ del ~~29/06~~/2024 con la quale si è preso atto della revisione infra-periodo del Piano Economico Finanziario per la gestione dei rifiuti urbani per il Comune di Monterosso al Mare – 2024/2025;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 23/11/2023 ad oggetto: “Approvazione DUP semplificato per il triennio 2024-2026”, immediatamente eseguibile;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 14.12.2023 “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024 – 2026 (ART. 151, D.LGS. N.267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)” immediatamente eseguibile;

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 29/06/2021, integrato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 30/07/2021, modificato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 10 del 28/04/2023 ed ulteriormente modificato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 25 del 28/07/2023;

Visto e richiamato il “Verbale riunione commissione imposta di soggiorno” del 25/03/2024 con il quale viene stabilito di destinare la quota di euro 72.746,79 del gettito dell’imposta di soggiorno 2024 al finanziamento dell’incremento del servizio di spazzamento e pulizia, lavaggio strade nel periodo estivo;

Visti:

- il comma 48 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che “A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”;
- i commi 837 e 838 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147;
- l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 come modificato dal comma 493 dell’art. 1 della Legge n. 213 del 30/12/2023 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), in base al quale il Comune di Monterosso al Mare ha stabilito di destinare parte dell’Imposta di soggiorno, per l’importo di **euro 72.746,79**, al finanziamento dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il prospetto delle tariffe per l’anno 2024 sulla base dai dati contenuti nel Piano Economico Finanziario, con l’articolazione tariffaria per le singole tipologie di utenze domestiche e non domestiche, che garantiscono la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Preso atto che la tassa istituita dall’art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria, non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668 e pertanto l’IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del tributo;

Preso atto che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente (TEFA) di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

Visto l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale della Spezia n. 5 del 04/03/2024 che fissa la TEFA per l'anno 2024 nella misura del 5%;

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (Allegato "A"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/1999;

Richiamati:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25.02.2022, n. 15, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2022 i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno; nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- l'art. 7, comma 7-quater del Decreto legge 29/03/2024, n. 39 (comma aggiunto dalla legge di conversione 23 maggio 2024, n. 67) il quale prevede che: *"Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*;

Rilevato che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto, infine, che, a decorrere dall'anno 2021:

- il Comune, con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 35 del 31.12.2020 e n. 29 del 29.05.2021, ha affidato in concessione a Spezia Risorse S.p.A., la partecipata comunale interamente pubblica con socio di maggioranza Comune della Spezia, la gestione dei tributi dell'ente;
- Spezia Risorse S.p.A., pertanto, gestirà tutte le fasi tributarie ed extratributarie del tributo come individuate con le citate delibere consiliari n. 35/2020 e n. 29/2021, giusto contratto di servizio stipulato in data 29/04/2021 e modificato in data 28/07/2023;

- Il Funzionario responsabile del tributo viene, conseguentemente, individuato nel Rag. Davide MIGLIORINI della società in house Spezia Risorse S.p.A.;

Acquisiti:

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visti:

- il D.Lgs.18 agosto 2000 n.267;
- lo Statuto comunale;

Con votazione resa per appello nominale da n. 8 Consiglieri votanti su n. 11 presenti, con n. 8 voti favorevoli, nessun contrario e tre astenuti (Pierluigi Chiassoni, Michela De Simoni e Gianni Saporiti);

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **Di approvare** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 come da allegato al presente provvedimento (*Allegato "A"*) per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) **Di dare atto** che viene destinato l'importo di **euro 72.746,79 del gettito dell'Imposta di soggiorno** al finanziamento dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- 4) **Di dare atto** che con le tariffe e con la quota dell'imposta di soggiorno sopra citate è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani così come risultante dal Piano Economico Finanziario 2024-2025;
- 5) **Di stabilire** che, ai sensi dell'art. 33 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), le scadenze di pagamento per le rate TARI saranno le seguenti:
 - prima rata: 30/09/2024;
 - seconda rata: 31/10/2024;con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/09/2024;
- 6) **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D.Lgs. n. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia della Spezia;
- 7) **Di dare mandato** al Responsabile del servizio finanziario di provvedere ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 ter del D.L. n. 201 del 2011, così come modificato dal D.L. n. 34 del 2019, alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della sua pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360 del 1998;
- 8) **Di pubblicare** la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente e sull'Albo pretorio online nel rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33/2013;
- 9) **Di dichiarare**, con separata votazione resa per appello nominale da n. 11 Consiglieri votanti su 11 presenti, con 11 voti favorevoli, nessun astenuto e nessun contrario, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Cinque Terre Provincia della Spezia



VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

SI ESPRIME

PARERE Favorevole IN DATA 25-06-2024 SULLA REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DEGLI ART. 49 E 147 BIS DEL D.Lgs. 267/2000



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Marina Ajtano

SI ESPRIME

PARERE Favorevole IN DATA 26-06-2024 SULLA REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DEGLI ART. 49 E 147 BIS DEL D.Lgs. 267/2000



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Barbara RASO

SI ESPRIME

PARERE Favorevole IN DATA 26-06-2024 SULLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DEGLI ART. 49 E 147 BIS DEL D.Lgs. 267/2000



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Barbara RASO

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Ilenia Galeazzi)



IL PRESIDENTE
(Francesco Sassarini)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, viene iniziata oggi 12-07-24 la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per rimanervi fino al 27-07-2024

Dalla Residenza Municipale addi 12-07-2024



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Ilenia Galeazzi)

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ,

ATTESTA

che il presente atto è immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4. T.U. D.lgs. n.267 del 18/08/2000

Dalla Residenza Municipale addi 29-06-2024



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Ilenia Galeazzi)



COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE

Cinque Terre
Provincia della Spezia



Anno gestione: **2024**

Piano tariffario: **Tariffe Tassa Rifiuti 2024**

Riepilogo Simulazione Tariffe Utenze Domestiche


Riepilogo Famiglie

Famiglie	Nuclei Fam.	Superficie tot. abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coeff. parte fissa	Coeff. parte variab.
	<i>n</i>	<i>m2</i>	%	<i>m2</i>	<i>Ka</i>	<i>Kb</i>
Famiglie di 1 componente	416	22.516,00	16,04 %	54,12	0,84	1,80
Famiglie di 2 componenti	1.927	96.354,00	74,29 %	50,00	0,98	1,90
Famiglie di 3 componenti	123	7.380,00	4,74 %	60,00	1,08	1,95
Famiglie di 4 componenti	91	5.421,00	3,51 %	59,57	1,16	2,22
Famiglie di 5 componenti	21	1.356,00	0,81 %	64,57	1,24	2,92
Famiglie di 6 o più componenti	16	947,00	0,62 %	59,19	1,30	3,30
Superfici domestiche accessorie	46	1.164,00	1,74 %	25,30	0,00	0,00
Totali	2.640	135.138,00	101,74 %	51,19		


Riepilogo Tariffe

Famiglie	Quota Fissa	Quota Fissa Media	Quota Variabile per Famiglia	Quota Variabile per Persona	Tariffa Media
	<i>Euro/ m2</i>	<i>Euro/ Utenza</i>	<i>Euro/ Utenza</i>	<i>Euro/ Persona</i>	<i>Euro/ Utenza</i>
Famiglie di 1 componente	1,5182	82,1724	90,3713	90,3713	172,5436
Famiglie di 2 componenti	1,7712	88,5651	95,3919	47,6960	183,9570
Famiglie di 3 componenti	1,9520	117,1180	97,9022	32,6341	215,0202
Famiglie di 4 componenti	2,0966	124,8948	111,4579	27,8645	236,3528
Famiglie di 5 componenti	2,2411	144,7140	146,6023	29,3205	291,3163
Famiglie di 6 o più componenti	2,3496	139,0663	165,6807	27,6134	304,7470
Superfici domestiche accessorie	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

IL SINDACO
 FRANCESCO CASARINI




IL VICE SEGRETARIO COM.LE
 DOTT.SSA KENNIA GARATTI



Riepilogo Simulazione Tariffe Utenze non Domestiche

N.	Attività	Numero oggetti	Superficie totale categoria	Coeff. parte fissa	Coeff. parte variab	Quota Fissa	Quota Variabile	Tariffa Totale
		<i>n</i>	<i>m2</i>	<i>Kc</i>	<i>Kd</i>	<i>Euro/m2</i>	<i>Euro/m2</i>	<i>Euro/m2</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	8	1.877,00	0,34	2,78	0,2825	3,4158	3,6983
3	Stabilimenti balneari	13	16.728,00	0,61	4,58	0,5068	5,6274	6,1342
4	Esposizioni, autosaloni	161	4.295,00	0,35	3,02	0,2908	3,7107	4,0015
5	Alberghi con ristorante	32	15.713,00	1,43	11,25	1,1881	13,8229	15,0109
6	Alberghi senza ristorante	132	16.436,00	2,14	10,80	1,7779	13,2699	15,0479
8	Uffici, agenzie, studi professionali	14	424,00	1,10	8,95	0,9139	10,9969	11,9108
9	Banche ed istituti di credito	4	273,00	0,68	5,05	0,5650	6,2049	6,7699
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	60	1.216,00	1,70	11,50	1,4124	14,1300	15,5424
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	13	278,00	1,57	12,68	1,3044	15,5799	16,8843
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5	192,00	1,60	11,25	1,3293	13,8229	15,1522
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2	170,00	1,75	11,50	1,4539	14,1300	15,5840
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1	310,00	1,45	10,70	1,2047	13,1471	14,3518
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	12	285,00	1,53	10,63	1,2712	13,0611	14,3322
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	92	5.365,00	5,10	27,00	4,2372	33,1749	37,4120
17	Bar, caffè, pasticceria	74	2.914,00	2,20	18,50	1,8278	22,7309	24,5587
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	10	561,00	1,76	15,01	1,4622	18,4428	19,9050
19	Plurilicenze alimentari e/ o miste	9	282,00	1,57	12,91	1,3044	15,8625	17,1669
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	7	240,00	2,40	20,92	1,9940	25,7044	27,6983
	Totali	649,00	67.559,00					

